

Il decreto legge 150 del 13 marzo 2006 ha introdotto importanti novità sull'utilizzo delle cinture di sicurezza.

L'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza viene infatti esteso a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (come per esempio autobus e pullman e veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti).



Tra le innovazioni introdotte dalla recente disciplina della strada, una importante **novità riguarda i bambini**

i. Scompare infatti il riferimento all'età di 12 anni, ma rimane

il limite di 1,50 m di altezza

. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile, facendo uso di un cuscino sollevatore e adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture, mentre quelli di età superiore e di altezza inferiore a 1,50 m non possono occupare il sedile anteriore. Il decreto proibisce inoltre l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserrarlo. I bambini al di sotto di 1,50 m che viaggiano sui mezzi pubblici o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con il sistema di ritenuta per bambini, a patto che non occupino il posto anteriore e siano accompagnati da un passeggero con più di 16 anni.

Per quanto riguarda i mezzi, anche pubblici, adibiti al trasporto di persone, l'obbligo delle cinture di sicurezza è esteso a tutti i passeggeri seduti; sono esonerati dall'obbligo gli utenti di mezzi adibiti al trasporto locale e che circolano in area urbana. Sui veicoli con più di otto posti a sedere oltre il conducente, vige l'obbligo di informare, tramite cartelli o pittogrammi apposti in modo visibile su ogni sedile, della necessità di utilizzare le cinture di sicurezza.

Anche i taxisti sono obbligati a utilizzare le cinture di sicurezza.

Infine sono esclusi dall'obbligo di utilizzare le cinture gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali e nelle situazioni di emergenza; i conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza; gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; gli istruttori di guida quando presiedono a esercitazioni di guida; le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL (da esibire in caso di controlli), affette da patologie che comportino controindicazioni all'uso delle cinture; le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione medica rilasciata da un ginecologo dell'ASL, che comprovino condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture; i passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e che circolano in zona urbana.

Ar4m	Ar4m
	
042428	2428
MADE IN ITALY	

